

INPS

DETERMINAZIONE n. 21 del 8 MAR. 2018

Oggetto: Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000 - Determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 -

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come da ultimo modificato con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

Vista la determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tipo tra l'Istituto e le Regioni Campania, Puglia e Sardegna, per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevedendo che lo stesso schema tipo di convenzione poteva essere adottato anche per le regioni Basilicata, Calabria e Sicilia;

Preso atto che in base alle suddette convenzioni tra l'INPS e le Regioni interessatesi è proceduto al pagamento delle prestazioni alla platea degli aventi diritto;

Visto l'art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 la quale ha stabilito che *"sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili"*;

Visto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – con nota prot n. 0001243 del 25.01.2018 - ha comunicato alle Regioni e all'INPS che la norma sopracitata deve intendersi riferita a tutte le convenzioni, comprese, quindi, quelle sottoscritte dallo stesso Ministero con le Regioni nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lette. a) e b) e comma 3, legge 388/2000, le quali risultano prorogate *ope legis* sino al 31 dicembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2 del 1 febbraio 2018 che, ai fini dell'immediata proroga nell'annualità 2018 - ex art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha determinato l'ammontare della spesa necessaria alla copertura dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili in complessivi euro 36.243.081,60 (trentaseimilioniduecentoquarantaremita - ottantuno/60) come risulta, in dettaglio, nel prospetto contenuto nel decreto in argomento;

Visto che lo stesso decreto direttoriale ha precisato che la norma relativa alla proroga *ope legis* di cui all'art. 1, comma 223, della l. n. 205/2017 non può applicarsi alla convenzione sottoscritta nel 2017 con la Regione siciliana poiché, per effetto dell'art. 11 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i lavoratori socialmente utili (ex art. 2, co.1 del d.lgs. n. 81/2000) utilizzati in quel territorio sono transitati nel bacino finanziario esclusivamente con fondi a carico del bilancio regionale;

Visto che il medesimo decreto, inoltre, ha stabilito l'opportunità di dedicare alla proroga *ope legis* di cui al citato art. 1, comma 223, della convenzione sottoscritta nel 2017 con la regione Calabria, apposito e separato provvedimento in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, co. 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che con nota del 15 dicembre 2017 prot. n. 0017715, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri complessivi da sostenere per il 2018 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

Preso atto che con PEC del 27 dicembre 2017 l'Istituto ha comunicato al Ministero in parola che, per l'annualità 2018, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 586,52, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 450 e l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, è stabilito in euro 55,50 annui per ciascuno lavoratore;

Preso atto che tale ultimo importo è diminuito rispetto a quello dell'annualità 2017 stabilito in euro 56,11 annui per lavoratore;

Preso atto della necessità di garantire la funzionalità piena del sistema a supporto del pagamento delle prestazioni di cui sopra in considerazione del fatto che dall'inizio del corrente anno i lavoratori interessati non percepiscono più alcun assegno;

Preso atto che quanto sopra è in linea con le disposizioni di cui al già citato decreto direttoriale n. 2 del Ministero, secondo il quale sono da prorogare al 31/12/2018 le convenzioni sottoscritte nel 2017 dalle Direzioni Regionali INPS con le Regioni specificatamente individuate nel decreto - Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna;

Preso atto che il pagamento delle prestazioni in argomento avverrà secondo le modalità già indicate nei predetti atti negoziali del 2017, con l'adeguamento, per l'anno 2018, dell'ammontare della spesa complessiva riferita al numero dei lavoratori socialmente utili del bacino regionale di pertinenza e per gli importi come riportati nel prospetto contenuto nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Preso atto che sono confermati i capitoli di spesa già indicati nella determinazione n. 64/2017 cui imputare le somme erogate per il pagamento dell'assegno ASU/ANF e i relativi costi di gestione;

Preso atto che il medesimo schema di addendum sarà adottato per la regione Calabria a seguito del perfezionamento della convenzione tra la

regione stessa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del connesso decreto direttoriale;

Preso atto, infine, che sulla base del decreto direttoriale di attribuzione delle somme alla regione Campania, si evidenzia che tale importo non è distinto a livello provinciale e costituisce un'unica attribuzione per la Regione e, pertanto, la firma dell'addendum non potrà che essere attribuita al Direttore Regionale Campania non potendo applicare il criterio della competenza territoriale;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare l'addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78, comma 2, della legge n.388/2000 di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di adottare il predetto schema di addendum anche per la Regione Calabria, in caso di perfezionamento della convenzione tra la regione stessa e il Ministero del Lavoro e del connesso decreto direttoriale.

I Direttori regionali competenti sottoscriveranno digitalmente l'addendum previa verifica degli atti presupposti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

ALLEGATO 1

Regione	Numero LSU bacino FSOF	Totale in euro importo annuo ASU	Totale in euro importo annuo ANF	Totale in euro per ASU - ANF e misure di politica attiva del lavoro a carico FSOF
Basilicata	88	619.365,12	39.600,00	658.965,12
Campania	3.865	27.202.797,60	1.739.250,00	28.942.047,60
Puglia	851	5.989.542,24	382.950,00	6.372.492,24
Sardegna	36	253.376,64	16.200,00	269.576,64
Totale	4.840	34.065.081,60	2.178.000,00	36.243.081,60

**Addendum alle convenzioni tra INPS e Regioni Basilicata,
Campania, Puglia e Sardegna per la corresponsione dell'assegno ASU
e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art. 78,
comma 2, della legge n. 388/2000
(Determina presidenziale n. 64 del 7 marzo 2017)**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale....., dott....., giusta determinazione n.del.....

e

la Regione - (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti) - (C.F.) con sede in, rappresentata dal ai sensi della deliberazione di giunta regionale

Visti

- L'art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 per il quale "sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili";
- La nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – prot n. 0001243 del 25.01.2018 con quale si comunica alle Regioni e all'INPS che la norma sopracitata deve intendersi riferita a tutte le convenzioni, comprese, quindi, quelle sottoscritte dallo stesso Ministero con le Regioni nell'anno 2017 ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) e b) e comma 3, legge 388/2000, le quali risultano prorogate *ope legis* sino al 31 dicembre 2018;
- Il decreto direttoriale del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 2 del 1 febbraio 2018, ai fini dell'immediata proroga nell'annualità 2018 - ex art. 1, comma 223, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - delle convenzioni sottoscritte nel 2017 con le Regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sardegna, ha ritenuto necessario determinare l'ammontare della spesa necessaria alla copertura

dell'assegno per attività socialmente utili (ASU) e dell'assegno al nucleo familiare (ANF) nonché del sostegno dei processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita a favore dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 utilizzati nelle suddette regioni in attività socialmente utili quantificandola complessivamente in euro 36.243.081,60 (trentaseimilioniduecentoquarantaremitaottantuno/60) come risulta in dettaglio nel decreto direttoriale;

- che per la Regione..... l'importo complessivo da corrispondere per l'anno 2018 è stato quantificato in €..... (importo in lettere.....) di cui €..... (importo in lettere.....) per assegno ASU e €..... (importo in lettere.....)per assegno ANF;
- che per la Regione..... il numero dei lavoratori socialmente utili compresi nel bacino corrispondente è pari a n.....lavoratori;
- che lo stesso decreto direttoriale precisa che la norma relativa alla proroga *ope legis* di cui all'art. 1, co. 223, della l. n 205/2017 non può applicarsi alla convenzione sottoscritta nel 2017 con la Regione siciliana poiché, per effetto dell'art. 11 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i lavoratori socialmente utili (ex art. 2, co.1 del d.lgs. n. 81/2000) utilizzati in quel territorio sono transitati nel bacino finanziario esclusivamente con fondi a carico del bilancio regionale;
- che il decreto direttoriale in argomento stabilisce altresì l'opportunità di dedicare alla proroga *ope legis* di cui al citato art. 1, comma 223, della convenzione sottoscritta nel 2017 con la regione Calabria, apposito e separato provvedimento in considerazione della peculiarità dei processi di stabilizzazione avviati in quel territorio ex art. 1, comma 207, terzo periodo e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

considerato che

con nota del 15 dicembre 2017 prot. n. 0017715, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha richiesto all'INPS la quantificazione degli oneri complessivi da sostenere per il 2018 per i lavoratori socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione e la formazione;

con PEC INPS del 27 dicembre 2017 è stato comunicato al Ministero in parola che per il 2018, l'importo dell'assegno mensile pro-capite per assegno socialmente utile (ASU) è fissato in euro 586,52, quello dell'assegno annuo pro-capite al nucleo familiare (ANF) è stimato in euro 450 e l'importo del costo di gestione del servizio per l'erogazione dei predetti assegni da corrispondere all'INPS, fissato in euro 55,50 annui per ciascuno lavoratore;

gli atti convenzionali sottoscritti dalle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'anno 2017 con il Ministero, a seguito delle quali l'INPS ha sottoscritto le correlate convenzioni con le Regioni per l'erogazione delle prestazioni in argomento sulla base della determinazione presidenziale n. 64/2017 per il pagamento delle prestazioni alla platea dei soggetti aventi diritto;

- è necessario garantire la funzionalità piena del sistema a supporto dell'erogazione delle prestazioni di cui sopra;

tutto ciò premesso

L'INPS e la Regione stabiliscono di prorogare al 31/12/2018 la convenzione sottoscritta nel 2017, secondo le modalità indicate nello stesso atto negoziale con l'adeguamento, per l'anno 2018, all'ammontare della spesa complessiva riferita al numero dei lavoratori socialmente utili del proprio bacino regionale per gli importi come riportati in premessa, con l'adeguamento, dei singoli importi degli assegni ASU/ANF e, altresì, dei costi di gestione per il servizio di pagamento dei predetti assegni.

INPS

Regione